

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE
Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica e Aree Protette, Vigilanza Ambientale

Determinazione del Dirigente

Prot. n. 25 - 15399/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO IDROBIOLOGICO LOMBARDO DEL DOTT. FABRIZIO GIANLUIGI MERATI PER LA VERIFICA DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PRELIEVO IPOLIMNICO PER L'ABBATTIMENTO DELLA CONCENTRAZIONE DI FOSFORO ED IL RIPRISTINO DEGLI EQUILIBRI ECOLOGICI NELLA Z.S.C. LAGO DI CANDIA.

(CIG Z8323DD2BE)

(U.I. € 2.918,24)

Il Dirigente del Servizio

Vista la legge 7 aprile 2014 n.56 recante “ disposizioni sulle Città Metropolitane sulle province sulle unioni e fusioni di comuni” cosi' come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 della predetta legge in forza della quale alle Città Metropolitane si applicano per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico Enti Locali nonche' le norme di cui di cui all'art.4 della legge 5 giugno 2003 n. 131;

Visto l'art. 5 della legge regionale 23 del 29 ottobre 2015 Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

Vista la Legge Regionale del Piemonte, 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. che riorganizza, secondo criteri di semplificazione e riduzione dei livelli di governo, tutti gli Enti di Gestione delle Aree Protette del Piemonte, ed in particolare:

- art. 10, che affida alla Provincia di Torino la gestione delle Aree Protette del Lago di Candia, del Monte San Giorgio, del Monte Tre Denti – Freidour, di Conca Cialancia, Del Colle del Lys, della Rocca di Cavour, dello Stagno di Oulx e dei Monti Pelati;
- art. 11, che consente alle province di stabilire autonomamente la forma di gestione delle aree protette loro trasferite, individuando modalità di gestione coerenti con la peculiarità della materia e con le sensibilità dei territori coinvolti;

Considerato che, ai fini di tutelare e conservare le Aree Protette già provinciali, ora gestite dalla Città metropolitana di Torino, obiettivo prioritario della stessa è quello di realizzare azioni, volte alla salvaguardia, al recupero ed al mantenimento delle loro caratteristiche naturali;

Rilevato che, nell'ambito dell'attuazione del Programma di Tutela delle Acque, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 9 marzo 2018, n. 38-6589, ha approvato i criteri e delle modalità di selezione di progetti da finanziare con fondi di cui all'art. 21 del Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n.15/R in attuazione del Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731 del 13.3.2007) e del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (DPCM 27.10.2016).

Visto il Bando n.142 del 18/4/2018 inerente il citato programma che verrà reiterato anche nel 2019;

Preso atto che al bando possono partecipare gli Enti gestori delle aree naturali protette della Regione Piemonte individuati dall'art. 12 della l.r. 19/2009, i cui territori ricadono in siti della Rete Natura 2000;

Visto il grado di eutrofizzazione che caratterizza da anni il Lago di Candia che, in quanto Zona speciale di conservazione e Parco naturale della città Metropolitana di Torino, necessita di interventi di riduzione dell'accumulo di fosfati di origine agricola depositati sul fondo

Considerata la necessità di supporto operativo e progettuale nella realizzazione di quanto previsto dai criteri di selezione e, nello specifico, per redigere uno studio di fattibilità per la realizzazione di un dispositivo di prelievo ipolimnico di acque lacustri a differenti strati di profondità allo scopo di rimuovere con modalità sostenibili, naturali e non invasive, l'eccesso di nutrienti presenti nel lago di Candia;

Preso atto che l'art. 5 della legge regionale 23/2015 delega, altresì, alla Città Metropolitana "le funzioni in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), delle aree della Rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della presente legge";

Considerato, pertanto, che si ritiene necessario avvalersi dell'opportunità data dal citato bando per la presentazione di domande di sostegno relative alla realizzazione di un Programma d'intervento che comprenda progetti riguardanti l'elaborazione di una strategia di ripristino degli equilibri ecologici sul Lago di Candia;

In particolare, dovranno essere svolte le seguenti specifiche attività di:

- Impiego nella predisposizione del progetto dei dati del documento: Ripristino degli equilibri ecologici sul Lago di Candia - Verifica di fattibilità di realizzazione di un sistema di prelievo ipolimnico per l'abbattimento della concentrazione di fosforo.

- Sopralluoghi sul campo atti a valutare gli effetti della rimozione della paratoia esistente sulla fattibilità del progetto.
- Relazione di sintesi per la contestualizzazione del progetto, la definizione degli obiettivi, la descrizione della strategia di conservazione posta in essere e la coerenza rispetto a progetti precedenti, agli strumenti di pianificazione specifici e alle norme vigenti.

Visto il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, *con modificazioni*, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e così sostituito l'art. 46, comma 2, legge n. 133 del 2008 "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione", che testualmente recita " *Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;*

Atteso che, nel presente caso sussiste la necessità di ricorrere ad un incarico esterno in quanto:

- il personale in servizio non possiede la qualificazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, come risulta dalla Scheda Istruttoria depositata agli atti presso il Servizio scrivente;
- il Servizio scrivente ha provveduto, a tale scopo, in data 28/05/2018 a dare pubblicità della necessità di acquisire tale professionalità all'interno all'Ente e che alla data della scadenza, fissata per il 01/06/2018 non sono pervenute candidature utili;

Richiamato l'art. 3, comma 55, Legge Finanziaria 2008, come modificato dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25/672008, n. 112, ai sensi del quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dal programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del T.U.E.L.;

Dato atto che il presente incarico è previsto nel "Programma per l'affidamento incarichi, collaborazioni, studio ricerca e consulenza per l'anno 2018", approvato con il Documento Unico di Programmazione 2018, così come modificato con successive deliberazioni, nella sezione Se O;

Rilevato che il presente incarico soggiace alle limitazioni e rispetta i limiti di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010;

Considerato che l'importo del presente affidamento, non superando la spesa di € 5.000,00, non è soggetto alla valutazione dei Revisori dei Conti;

Visto il Regolamento per l'accesso agli impieghi della Città Metropolitana di Torino che ha assunto il disposto di cui alla D.G.P. n. 185-19941/2008 del 4.3.2008;

Considerato che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Rilevato che l'art. 32 , comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i, così come in vigore dal 20 maggio 2017, testualmente recita *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."*

Accertato che complessivamente gli impegni assunti dal Servizio per gli acquisti in economia non hanno superato nell'anno in corso l'importo di € 221.000,00;

Preso atto che per provvedere a quanto sopra, è fondamentale rivolgersi ad un professionista specializzato abilitato ed esperto del settore che abbia specifiche competenze tecniche nel campo del monitoraggio ed analisi, per realizzare uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un sistema di prelievo ipolimnico per l'abbattimento della concentrazione di fosforo nel Lago di Candia;

Ritenuto pertanto di provvedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., all'affidamento diretto di che trattasi e che al fine di individuare il soggetto cui affidare l'incarico professionale di cui sopra, è stata richiesta offerta ad un professionista specializzato abilitato ed esperto del settore faunistico ed ambientale, che abbia specifiche competenze tecniche per realizzare uno studio di fattibilità per la contestualizzazione del progetto di realizzazione di un sistema di prelievo ipolimnico per l'abbattimento della concentrazione di fosforo nel Lago di Candia, individuato nella persona del Dott. Fabrizio Merati dello Studio Idrobiologico Lombardo;

Preso atto che il dott. Fabrizio Gianluigi Merati, dottore Biologo, consulente in progettazione di interventi di conservazione della biodiversità, nello specifico in materia di habitat, come risulta dal *curriculum vitae* allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ha svolto attività che hanno portato ad azioni importanti e rilevanti sul piano della redazione di studi in tal senso, oltre ad aver svolto incarichi di monitoraggio e nello specifico lo Studio Idrobiologico Lombardo (SIL) di cui è titolare, dispone di una specifica tecnologia per l'abbattimento della concentrazione di fosforo totale nei laghi e quindi per il controllo dell'eutrofizzazione attraverso un'esperienza oltre che ventennale e ha progettato e assistito alla

realizzazione nonché al monitoraggio annuale di un dispositivo di prelievo ipolimnico sul Lago Grande di Avigliana.;

Visto il preventivo n. O09C18 del 29/05/2018, ns. prot. n. 00086575 del 19/07/2018, dello Studio Idrobiologico Lombardo del Dott. Fabrizio Gianluigi Merati, Via Einstein, 24 - 20083 Gaggiano (Mi) C.F. MRTFRZ57H15F205F - P.IVA 11383920151, (cod. forn. 133654), relativo ad un incarico professionale per la verifica di fattibilità per la realizzazione di un sistema di prelievo ipolimnico per l'abbattimento della concentrazione di fosforo nel Lago di Candia, per una spesa complessiva lorda pari ad € 2.918,24 (€ 2.300,00 + € 92,00 per contributo 4 % Cassa Previd. + € 526,24 per IVA 22 %) così articolata:

Onorario Per Prestazioni	€ 2.300,00 (Ritenuta d'acconto 20% pari ad € 460,00 inclusa)
Contributo Cassa Previdenziale 4%	€ 92,00
Imponibile IVA	€ 2.392,00
Iva 22%	€ 526,24
TOTALE	€ 2.918,24

Dato atto che il pagamento delle spettanze è previsto a conclusione e realizzazione del servizio ;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto Dott. Gabriele BOVO, Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica e Aree Protette, Vigilanza Ambientale e che lo stesso ha ritenuto che la suddetta offerta risulta congrua in relazione alle prestazioni offerte ed alla professionalità ed esperienza posseduta dal professionista;

Vista l'autocertificazione sottoscritta del Dott. Fabrizio Merati datata 28/06/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013, pervenuta al protocollo di questa Amministrazione in data 28/06/2018 – Prot. CMTO n. 00078637/2018, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che, con Deliberazione consiliare n. 3198 del 28/3/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati.

Dato atto altresì, che con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 8965 del 20 aprile 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018;

Tutto ciò premesso e considerato si è ritenuto di affidare allo Studio Idrobiologico Lombardo del Dott. Fabrizio Gianluigi Merati, Via Einstein, 24 Gaggiano - 20083 (Mi), C.F. MRTFRZ57H15F205F - P.IVA 11383920151, (cod. forn. 133654), un incarico professionale per la verifica di fattibilità per la realizzazione di un sistema di prelievo ipolimnico per l'abbattimento della concentrazione di fosforo nel Lago di Candia, per una spesa complessiva lorda pari ad € 2.918,24 (€ 2.300,00 + € 92,00 per contributo 4 % Cassa Previd. + € 526,24 per IVA 22 %) nel seguente modo:

Missione: 09
Programma: 0905
Titolo: 1
Del Bilancio Preventivo annuale 2018
Capitolo 19704
Macroaggregato 1030000
COFOG : 05.4
Transazione Europea 8
Codice Piano dei Conti V Livello U. 1.03.02.11.999
del PEG 2018

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa 2018 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità, di cui alla Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 2018/2020 n. 3198/2018 e al Decreto della Sindaca Metropolitana n. 8965 del 20 aprile 2018 di approvazione del PEG 2018, come da comunicazione del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie n. 40322 del 29/3/2018;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica, Aree Protette e Vigilanza Ambientale ha accertato la regolarità contributiva con esito favorevole come da Certificazione dell'E.N.P.A.B., prot. n. ENPAB7GEN.07/08/2018.140453.U/lm, agli atti del Servizio;

Dato atto che sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricato nel corso del procedimento di affidamento di cui all'oggetto, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso, e che pertanto la Città Metropolitana si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo;

Considerato che, come emerge dall'art. 3 del contratto allegato al presente provvedimento, la prestazione diverrà esigibile nell'anno 2018;

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di registrare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., sulle scritture contabili dell'esercizio 2018, la spesa di € 2.918,24 (€ 2.300,00 + € 92,00 per contributo 4 % Cassa Previd. + € 526,24 per IVA 22 %), (progetto n. 2018/3524), per l'affidamento allo Studio Idrobiologico Lombardo del Dr. Fabrizio Gianluigi Merati - 20083 – Via Einstein, 24 Gaggiano (Mi) di un incarico professionale per la verifica di fattibilità per la realizzazione di un sistema di prelievo ipolimnico per l'abbattimento della concentrazione di fosforo nel Lago di Candia, finalizzata alla redazione del progetto di realizzazione degli interventi di cui al Bando Regionale del PSR 2014 – 2020, Operazione 4.4.3;
2. di conferire, per le motivazioni e con le precisazioni indicate in premessa, allo Studio Idrobiologico Lombardo del Dr. Fabrizio Gianluigi Merati - 20083 – Via Einstein, 24 Gaggiano (Mi) C.F. MRTFRZ57H15F205F - P.IVA 11383920151, (cod. forn. 133654), l'incarico professionale per la verifica di fattibilità per la realizzazione di un sistema di prelievo ipolimnico per l'abbattimento della concentrazione di fosforo nel Lago di Candia, come meglio esplicitato nel preventivo n. O09C18 del 29/05/2018, ns. prot. n. 00076503 del 25/06/2018, per un importo netto di € 2.300,00 per onorario, oltre ad € 92,00 per Contributo Cassa Previdenziale (4%) e ad € 526,24 per I.V.A. 22%, per un totale complessivo lordo di € 2.918,24;
3. di dare atto che l'incarico professionale di cui al punto 1) del presente dispositivo sarà regolato alle condizioni di cui allo schema di contratto, composto di n. 17 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva (Allegato 1);
4. di dare atto che dall'esame del *curriculum vitae* del Professionista, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, risulta che lo stesso possiede i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico di che trattasi (Allegato 2);
5. di dare atto che il professionista sopra richiamato non versa in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come da Attestazione dello scrivente costituente parte integrante (Allegato 3), previa verifica dell'autocertificazione sottoscritta dal professionista incaricato datata 28/06/2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 33/2013, pervenuta in data 29/06/2017, Prot n. 78637/2018, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 4);
6. di provvedere all'impegno complessivo di € 2.918,24 (€ 2.300,00 + € 92,00 per contributo 4 % Cassa Previd. + € 526,24 per IVA 22 %) a favore dello Studio Idrobiologico Lombardo del Dr. Fabrizio Gianluigi Merati - 20083 – Via Einstein, 24 Gaggiano (Mi) C.F. MRTFRZ57H15F205F - P. IVA 11383920151, (cod. forn. 133654) nel seguente modo:

Missione: 09

Programma: 0905

Titolo: 1

Del Bilancio di Previsione annuale 2018

Capitolo 19704

Macroaggregato 1030000

7. di dare atto che il presente incarico professionale è previsto nel Programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, allegato al Documento il Documento Unico di Programmazione 2018, così come modificato con successive deliberazioni, nella sezione Se O;
8. di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.L. 21/06/2013 n. 69, convertito dalla L. 09/09/2013 n. 98, con esito favorevole come da Certificazione dell'E.N.P.A.B., prot. n. ENPAB7GEN.07/08/2018.140453.U/lm, agli atti del Servizio;
9. di disporre che il pagamento avverrà a completamento della prestazione professionale, previa verifica finale delle attività svolte e consegna della "Relazione di sintesi" per la contestualizzazione del progetto, la definizione degli obiettivi, la descrizione della strategia di conservazione posta in essere e la coerenza rispetto a progetti precedenti, agli strumenti di pianificazione specifici e alle norme vigenti, relativi alla realizzazione di un Programma d'intervento che comprenda progetti riguardanti l'elaborazione di una strategia di ripristino degli equilibri ecologici sul Lago di Candia, e che la liquidazione delle spettanze avverrà entro 30 giorni dal ricevimento ed accettazione della fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D. Lgs. 9/11/2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, per la necessità di acquisire, preliminarmente alla liquidazione, le verifiche previste dalla normativa vigente e salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale;
10. di dare atto che per il presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari) e, in particolare, che nel contratto verrà inserita la seguente clausola: "L'affidatario, a pena nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e del D.L. 12/11/2010 n. 187; le parti danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata norma ovvero senza avvalersi di conto corrente bancario o postale", come da dichiarazione resa dal Dott. Fabrizio Gianluigi Merati, agli atti del Servizio;
11. di dare atto che sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal Dott. Fabrizio Gianluigi Merati nel corso del procedimento di affidamento di cui in premessa, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso;
12. di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, qualora l'incaricando in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla legge ai fini del presente affidamento, ovvero dovesse risultare destinataria di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

13. di dare atto che la presente tipologia di servizi non rientra nelle convenzioni, di cui alla L. 488/1999, modificata dal D.L. 96/2012;
14. di dare atto che il Dirigente competente verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26, comma 3, L.488/1999 s.m.i.” e che “il contratto è da ritenersi risolto di pieno diritto ai sensi dell'art. 1 comma 13, D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano convenzioni CONSIP più favorevoli.

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.

Torino, 03.10.2018

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Gabriele BOVO)

DC

ATTESTAZIONE

Io sottoscritto Dott. Gabriele Bovo, Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica, Aree Protette e Vigilanza Ambientale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARO

1. Che il presente provvedimento viene emanato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004;
2. Che non sussistono a mio carico cause di astensione di cui all'art 6-bis della l. 241/1990 e s.m.i. e all'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e s.m.i.

Torino, 03.10.2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Gabriele BOVO